

Codice A1817B

D.D. 7 luglio 2020, n. 1752

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011"Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 e s.m.i. - Istanza num. 2020/53752- richiedente:Consorzio Cave s.r.l.- Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la realizzazione di interventi selvicolturali in comune di Bellinzago Novarese (NO) loc. Cascina Badunotti.



ATTO DD 1752/A1817B/2020

DEL 07/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011“Regolamento forestale d’attuazione dell’art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 e s.m.i. - Istanza num. 2020/53752- richiedente:Consorzio Cave s.r.l.- Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la realizzazione di interventi selvicolturali in comune di Bellinzago Novarese (NO) loc. Cascina Badunotti.

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 06.07.2015 ed in particolare l’art. 6 “Autorizzazione con progetto d’intervento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R “Disciplina dell’Albo delle imprese forestali del Piemonte” e successive modifiche;

VISTA l’istanza numero 2020/53752 del 12/06/2020, protocollo in ingresso n. A1817B/28928 a firma di Frattini Davide, amministratore unico del Consorzio Cave s.r.l. per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all’art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento Forestale n. 8/R/2011 e s.m.i. sulle superfici elencate in istanza;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cavagliotti e del dott. Agronomo abilitato Mauro Cerfeda iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara al numero 130 e n. 38, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2 e s.m.i.;

VISTO l'Allegato E del Regolamento Forestale "specie esotiche invadenti".

CONSIDERATO che il ciliegio tardivo (*Prunus serotina*) e la robinia (*Robinia pseudoacacia*) sono inserite nell'allegato A Black List-Management List (Gestione) della D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" per le quali "...possono essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte".

VISTE le integrazioni richieste con nota numero 31409 del 22/06/2020, ricevute in data 07/07/2020 num prot. 33609 e ritenute esaurienti ;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento ricadente nel comune di Bellinzago Novarese (NO) per una superficie complessiva di ha 1,9360 consiste in una sostituzione di specie realizzato in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 bis del PAEP;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che le cure colturali previste in progetto si protraggono per almeno 5 anni dopo la realizzazione dell'impianto;

VISTO il comma 5 dell'art. 6 del Regolamento Forestale che permette di estendere la durata dell'autorizzazione fino a 5 anni dalla data di emissione per interventi con programmazione pluriennale;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 07/07/2020 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale;

Lo scrivente Settore ritiene che l'intervento di cui alla richiesta n. 2020/53752 del 12/06/2020 (ns prot. n. A1817B/28928) sia autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente;
2. l'operatore forestale che eseguirà l'intervento dovrà avere i requisiti professionali previsti dall'art. 31 del Regolamento Forestale vigente;
3. entro 60 gg dal termine dei lavori di impianto dovrà essere inviata al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 7 del Regolamento forestale allegando il certificato di provenienza redatto ai sensi del D.Lgs 386/2003 ed il passaporto verde (ove previsto) del

postime messo a dimora;

4. entro 60 gg dalla scadenza della presente autorizzazione dovrà essere inviata al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione delle cure colturali e manutentive dell'impianto realizzato redatte da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 7 del Regolamento forestale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23
- Vista la legge regionale 10/2/2009, n. 4;
- Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 e s.m.i.
- Visto il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e s.m.i
- Vista la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076;

determina

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il richiedente Consorzio Cave s.r.l. Via Don Minzoni 22 28047 Bellinzago Novarese (NO) alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 2020/53752 protocollata il 12/06/2020 ricadenti sui terreni nel comune di Bellinzago Novarese (NO) loc. Cascina Badunotti per una superficie pari a ha 1,9360 a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le integrazioni pervenute che si conservano agli atti presso l'ufficio scrivente, ottemperando alle prescrizioni sopra riportate e che si richiamano integralmente.

Per permettere il completamento delle cure colturali e manutentive dell'impianto realizzato la presente autorizzazione ha durata 5 anni (comma 5 art. 6 Regolamento Forestale).

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Si precisa che dovranno essere messi in atto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in applicazione al D.lgs. 81/08.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs 42/04, art.142, lett.G (area boscata), nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e delle leggi vigenti in materia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data

d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La funzionaria estenditrice
Dott.ssa Marilena DESTEFANIS

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'